

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1984

Presidenza del Presidente VENANZETTI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni relative all'impegno di spese di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni» (427)

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 8, 9  
BONAZZI (PCI) ..... 9  
SANTALCO, relatore alla Commissione ..... 9

«Modifiche al sistema di rimborso delle spese di gestione necessarie per il funzionamento

delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 528» (649), già approvato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3, 5 e *passim*  
BONAZZI (PCI) ..... 3, 4  
FINOCCHARO (PSI) ..... 3, 4, 5 e *passim*  
SANTALCO, relatore alla Commissione ..... 2, 4,  
5 e *passim*  
SEGA (PCI) ..... 4  
SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze ... 5, 6

*I lavori hanno inizio alle ore 9,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifiche al sistema di rimborso delle spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 528» (649)**, già approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche al sistema di rimborso delle spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 528» (649), già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. La revisione della gestione del gioco del lotto che, in base alla legge 2 agosto 1982, n. 528, doveva avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è stata differita al 31 dicembre 1984. In base all'articolo 24, numero 1, della legge sopracitata, i gestori delle ricevitorie erano tenuti ad anticipare, fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 1984, le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie (spese di fitto, di pulizia, di energia elettrica), per averle in seguito rimborsate dallo Stato. Poichè le somme anticipate, come è noto, vengono rimborsate dopo parecchi mesi, è evidente che si è creata una situazione assurda, intollerabile e non oltre sostenibile per i gestori, i quali non sono in grado di sopportare tali oneri che spesso superano i magri guadagni percepiti.

Per tali ragioni il disegno di legge al nostro esame, approvato dalla Camera dei deputati, autorizza i gestori, per le spese di cui sopra, ad utilizzare i fondi della riscossione. Con la modifica inserita dalla Camera dei deputati è stato previsto che i fondi della riscossione, previa autorizzazione delle intendenze di finanza competenti per territorio, possano essere utilizzati anche per fare fronte alle eventuali spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente.

L'articolo 2 del disegno di legge, inserito dalla Camera dei deputati, regola la questione dell'uso degli arredi delle ricevitorie di proprietà dei gestori e prevede un compenso mensile forfettario di lire ventimila per il loro utilizzo. All'onere previsto in lire quattrocento milioni in ragione d'anno, per l'anno 1984, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 2744 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

L'articolo 3 considera validi, fino al termine del mese nel quale è pubblicata la presente legge, i procedimenti espletati ed i provvedimenti adottati per prelevare dai fondi della riscossione le spese necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto.

L'articolo 4 (anche questo non previsto dal Governo ed aggiunto dalla Camera dei deputati) porta a lire 250.000 il limite di lire 100.000 fissato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 1003.

Pertanto il possessore di una bolletta vincente di importo non superiore a lire 250.000, che il ricevitore non ha potuto pagare per mancanza di fondi, potrà incaricare della riscossione il ricevitore stesso, il quale curerà l'incasso della vincita a nome e per conto del vincitore.

Infine l'articolo 5 stabilisce che la legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Ritengo che dalla mia illustrazione si evinca chiaramente la necessità di intervenire in tempi brevi; come relatore mi dichiaro favorevole alle disposizioni introdotte nel disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento ed invito i colleghi della Commissione ad approvare il provvedimento che riveste carattere d'urgenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FINOCCHIARO. Non ho dubbi sulla necessità di approvare in tempi brevi il provvedimento. Ma vorrei far notare come dalla lettura del provvedimento e della relazione della Camera dei deputati non si comprende bene quale possa essere il rendimento del gioco. Con chiarezza sappiamo soltanto che, poichè le ricevitorie versano in una grave crisi, il personale è stato trasferito alla amministrazione del Ministero delle finanze.

Il discorso inconcepibile, secondo il mio parere, è che in qualche altro tipo di esercizio pubblico quello che avviene nelle ricevitorie si chiamerebbe «contabilità di fatto», in quanto si consente a del personale di cui non si conosce la qualifica - dalla legge del 1982 si evince che una parte è andata in pensione, una parte si è ritirata per via di incentivi, una parte è stata assunta dalla amministrazione dello Stato. Era necessario un Regolamento che però non è stato emanato - di gestire denaro pubblico facendo il rendimento conto a posteriori e non a priori.

Il mio voto è favorevole, però ho ritenuto opportuno muovere al Governo le mie obiezioni in quanto il disegno di legge era e rimane un documento misterioso. Esso infatti consente a dei pubblici ufficiali (anche se non è chiara la posizione giuridica del personale delle ricevitorie) di gestire il denaro pubblico al di fuori dei controlli e delle formalità imposte dal Regolamento generale della contabilità dello Stato.

Così stanno le cose: trattandosi di un provvedimento rilevante dal punto di vista finanziario, esprimo il mio voto favorevole anche se i dubbi rimangono.

BONAZZI. Come ha ricordato il relatore, con l'applicazione della legge 2 agosto 1982, n. 528, si è determinata una specie di gestione transitoria delle ricevitorie del lotto che in seguito confluirà in un nuovo assetto, in un nuovo sistema. La modifica non è ancora avvenuta poichè manca il Regolamento. Per tale periodo transitorio era stata introdotta una normativa, che si è rivelata iniqua soprattutto per le piccole ricevitorie: i ricevitori avrebbero dovuto anticipare le spese di gestione, chiedendone poi il rimborso. Con questo provvedimento, in particolare con l'articolo 1, si sana la precedente iniquità e si stabilisce il principio per cui non si dà ai gestori un rimborso anticipato, bensì una semplice anticipazione, soggetta poi a conguaglio per le spese di gestione che necessariamente devono gravare sullo Stato.

FINOCCHIARO. Non è una anticipazione. Possono utilizzare le entrate della prima riscossione del lotto per i pagamenti. È cosa diversa un'anticipazione che assegni all'affare una certa somma.

BONAZZI. Il contributo dello Stato è definito come anticipazione, le spese di gestione necessarie sono a totale carico dello Stato che le anticipa ai gestori in misura pari all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno di essi. A tal fine, come giustamente diceva il senatore Finocchiaro, sono utilizzati i fondi della riscossione salvo conguaglio. Quindi, l'anticipazione avviene nella forma di compensazione con le riscossioni, salvo poi il rendiconto.

Col secondo articolo si risolve un altro problema aperto: in alcune ricevitorie del lotto gli arredi erano di proprietà dei ricevitori. La soluzione data è salomonica perchè si stabilisce un compenso forfettario di 20.000 lire: per alcuni potrà essere vantaggioso e per altri meno vantaggioso; si tratta di modestissime somme ma bisogna anche tener conto che si sta parlando di modestissimi operatori e di arredi di poco valore. Forse sarebbe stato più giusto determinare il rimborso in rapporto al valore effettivo degli arredi, ma è prevalso probabilmente l'interesse dello Stato che avrebbe speso di più per la valutazione degli arredi di quanto avrebbe dovuto corrispondere. In via di principio - tante volte si fanno questioni di principio anche per modestissimi problemi - era più giusto, come avevamo intenzione di proporre, far riferimento al valore reale degli arredi.

Resta da risolvere, signor Sottosegretario, la questione relativa al regolamento che è una condizione indispensabile affinché si possa passare alla nuova gestione. Il provvedimento in discussione non dice nulla, sono scaduti i termini; cosa si intende fare relativamente al regolamento?

SANTALCO. *relatore alla Commissione.* È proprio questo il problema.

SEGA. Concordo con quanto ha affermato il senatore Bonazzi. Sono esterrefatto proprio perchè vedo che questo provvedimento concerne esclusivamente questioni urgentissime. Se non vado errato, è stato emanato un decreto-legge nel quale era stata inserita una modifica della legge n. 528; poichè però era inaccettabile inserire la modifica all'interno di quel decreto-legge, il Governo accettò di stralciarla. La modifica riguardava anche aspetti puramente tecnici, però pregiudiziali ai fini dell'attuazione del nuovo regime. Mi sorprende che ora si presenti un disegno di legge sul gioco del lotto non riprendendo una delle proposte inserite in quel decreto-legge, in quanto questa era la sede naturale per farlo. Vuol dire che dovrà esserci un altro disegno di legge attinente alla modifica delle norme che prevedono che dal tabulato delle vincite, invece di essere pubblicato per intero in tutte le ricevitorie, siano pubblicati soltanto i fogli riguardanti le vincite in ogni ricevitoria. Mi pare che queste fossero le norme da modificare. Tali modifiche erano state proposte nel decreto-legge e poi furono stralciate. Oggi stiamo esaminando un disegno di legge urgente e indispensabile, ma non si riprende questo importante argomento. Ciò ci fa richiamare l'esigenza che sul gioco del lotto vi sia finalmente una relazione del Governo e che si mantenga fede agli impegni che la legge n. 528 del 1982 prevedeva. Infatti, l'articolo 13 stabilisce che entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge debba essere emanato, con decreto del Presidente della

Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione. Tale termine è scaduto da tempo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Prendo la parola per sottolineare l'urgenza di dar vita a questo Regolamento. Infatti, ho la sensazione che al Ministero delle finanze - si tratta di esperienza personale - non si vogliano le riforme.

La riforma del gioco del lotto è rimasta bloccata a causa del Regolamento che non è stato emanato entro sei mesi, così come era previsto nella legge n. 528; si è parlato di riforma dell'amministrazione finanziaria ed ora pare che non se ne parli più. Conosco il pensiero di coloro che rappresentano i vertici del Ministero delle finanze: *quieta non movere*, questa è la regola.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei ricordare che con la legge n. 528 si è avuta la riforma dell'ordinamento. Questa si muoveva su due direttrici: automazione e snellimento delle procedure. Furono subito trovati ostacoli soprattutto per il Regolamento, che fu a suo tempo elaborato, ma il Tesoro prima e dopo il Consiglio di Stato sollevarono dubbi, perplessità. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che alcune norme non potessero essere applicabili; pertanto, bisognava modificarle. In tal senso è stato predisposto un nuovo testo sulla base delle indicazioni del Consiglio di Stato: le modifiche suggerite sono state recepite in un disegno di legge che sarà presto presentato in Parlamento. In quell'occasione il Governo in modo più approfondito farà il quadro complessivo della situazione. La legge n. 528 non è stata attuata per la mancanza del Regolamento, per le cause che ho indicato.

FINOCCHIARO. Faccio presente che, in base alla legge n. 528 del 1982, tutti i titolari di ricevitorie sono diventati pensionati.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non dimentichiamo che abbiamo prorogato fino al 31 dicembre 1984 i termini per l'attuazione della legge n. 528, con un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato due o tre mesi fa. Contemporaneamente vanno avanti le modifiche di carattere legislativo, ma, nelle more, si è reso necessario questo provvedimento che, come dicevano alcuni colleghi, è molto limitato. Infatti fino ad oggi i gestori delle ricevitorie del lotto debbono anticipare somme considerevoli, che a volte superano l'importo delle loro spettanze; ciò comporta notevoli difficoltà per gli stessi, in considerazione anche del lungo tempo occorrente all'espletamento delle procedure di rimborso.

Al fine di evitare ai gestori esposizioni finanziarie onerose, il provvedimento in esame sostituisce il sistema «a rimborso» con il sistema «ad anticipo» prevedendo che il gestore, per far fronte alle spese di funzionamento delle ricevitorie, possa utilizzare i fondi della riscossione della prima estrazione del mese, per un importo pari allo ammontare delle spese sostenute nel mese precedente. L'intendenza di finanza provvederà poi ai riscontri dei conguagli.

FINOCCHIARO. Ma se costoro sono dipendenti dello Stato, questa legge è di fatto incostituzionale.

Che costoro raccolgano il denaro è chiaro: lo leggiamo nel testo. Ma come è possibile consentire ad un pubblico ufficiale di maneggiare il denaro pubblico al di fuori delle norme di contabilità? Un pubblico ufficiale non può pigliare nemmeno cinque lire ed utilizzarle per quello che vuole: deve pagare con le procedure stabilite dal regolamento di contabilità generale. Per quanto mi riguarda, avevo già detto che avrei votato a favore, considerata anche la irrilevanza sostanziale di questo provvedimento. Ma qui si tratta di pubblici ufficiali e non di concessionari, che sarebbe cosa diversa. Nè può farsi in tal senso riferimento al regolamento di contabilità, perchè lì si parla di esattori. L'esattore si reca alla macchina, raccoglie il denaro e lo versa trattenendone un compenso. Il personale del lotto invece è composto da pubblici ufficiali.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma tale personale diventa personale del lotto, ove venga applicata la legge n. 528: oggi sono tutti concessionari.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Sono dipendenti del Ministero delle finanze, anche se hanno una situazione giuridica diversa da quella degli altri dipendenti statali. Già per il personale delle dogane abbiamo disposto con legge l'autorizzazione a prelevare il denaro dai fondi per pagare lo straordinario.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La situazione di questi dipendenti sarà regolarizzata con l'attuazione della legge n. 528. Costoro diventeranno dipendenti dell'amministrazione autonoma. In realtà essi oggi presentano una situazione giuridica particolare, *sui generis*, non sono dei veri e propri dipendenti.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, esso ricalca in linea generale lo schema della legge per gli esattori delle imposte dirette, i quali, in alcuni casi possono già trattenere gli aggi sulle riscossioni, e la disciplina delle dogane. Il provvedimento in sostanza vuole semplicemente venire incontro alle esigenze di questo personale. La sua durata è necessariamente limitata al 31 dicembre 1984, quando dovrà scattare il meccanismo di attuazione della legge n. 528. Intanto, ripeto, vanno avanti le procedure per la modifica della legge stessa. In tal modo si farà fronte alle richieste espresse dal Consiglio di Stato. In tale sede si potranno affrontare anche i problemi che sollevava il senatore Segà. Certo le sue proposte potevano essere inserite anche in questo provvedimento, ma si è preferito realizzare modifiche di carattere organico da portare all'attenzione del Senato e della Camera. In quella occasione faremo fronte a tutte le esigenze, anche per quel che riguarda il personale che è manchevole per l'espletamento di questo importante servizio.

Un'ultima considerazione: si è reso necessario elevare anche il limite del pagamento delle vincite, perchè abbiamo constatato che uno degli elementi che consentono il gioco abusivo del lotto (non solo a Napoli, ma anche in altre città) è dato proprio dal fatto che il giocatore che vince non riesce a percepire una somma che sia superiore alle 100 mila lire subito.

Con le nuove modifiche c'è addirittura la possibilità di presentare uno scontrino, a fronte del quale all'intendenza di finanza è consentito di pagare subito anche somme al di sopra delle 100 mila lire.

Si tratta dunque di un provvedimento dalla portata limitata: infatti, in sede di revisione della legge n. 528, verranno inserite modifiche molto più significative rispetto alle esigenze di questa amministrazione, grazie anche al più intenso ricorso a procedure automatizzate.

**PRESIDENTE.** Nella sede di cui parla il Sottosegretario, credo che dovranno trovare risposta tutti i quesiti che sono stati posti questa mattina, in particolare quelli del senatore Sega che già altre volte aveva chiesto una audizione speciale. Comunque penso che tale audizione vada fatta proprio in occasione della discussione del disegno di legge di modifica della legge n. 528.

Per quanto riguarda il disegno di legge che abbiamo esaminato questa mattina, non possiamo passare alla approvazione degli articoli, poichè non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio che comunque ci ha assicurato che verrà dato in mattinata.

Pertanto sospendo la seduta con l'intesa di ritrovarci oggi pomeriggio alle 15.

*I lavori vengono sospesi alle ore 9,30 e sono ripresi alle ore 15.*

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione.

Comunico che la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 649: «La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole».

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Il numero 1) dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

«1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato, che le anticipa ai gestori in misura pari all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno di essi nel mese precedente. A tal fine sono utilizzati i fondi della riscossione, salvo conguaglio che sarà eseguito dalle competenti intendenze di finanza sulla base di comprovata e valida documentazione esibita dai gestori. I fondi della riscossione possono altresì essere utilizzati, previa autorizzazione delle competenti intendenze di finanza, per far fronte alle eventuali maggiori spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente».

**È approvato.**

#### Art. 2.

Per l'uso degli arredi delle ricevitorie è dovuto ai gestori proprietari degli arredi stessi un canone forfettario di lire ventimila mensili da corrisondersi con le modalità di cui all'articolo 1.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in lire quattrocento milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1984, a carico del capitolo 2744 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

#### Art. 3.

I procedimenti espletati ed i provvedimenti adottati fino al termine del mese nel quale è pubblicata la presente legge, riguardanti le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto, prelevate dal gestore dai fondi della riscossione, si considerano validi.

**È approvato.**

#### Art. 4.

Il limite di lire 100.000, fissato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 1003, è elevato a lire 250.000.

**È approvato.**

#### Art. 5.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Mettò ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Disposizioni relative all'impegno di spese di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni» (427)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni relative all'impegno di spese di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni».

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, contiene disposizioni dirette al potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, nonché al completamento, all'esecuzione di nuove realizzazioni ed alla conduzione tecnica del sistema informativo della stessa Amministrazione.

In particolare, con il primo comma del suddetto articolo veniva autorizzata, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, l'iscrizione, nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983, della spesa di 500 miliardi di lire. Tale stanziamento è stato successivamente (con l'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638) ridotto per l'anno 1983 a 310 miliardi di lire ed è stata autorizzata l'iscrizione della differenza - pari a 190 miliardi - nel medesimo stato di previsione per l'anno 1984.

Con il successivo sesto comma del citato articolo 7 si autorizzava, inoltre, la spesa complessiva di 990 miliardi di lire - di cui 1340 miliardi per l'anno 1983 - per far fronte, nel quinquennio 1983-1987, agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti e delle convenzioni occorrenti per il completamento e la conduzione tecnica del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria.

Poichè - a causa dei tempi tecnici occorrenti per il perfezionamento delle procedure prescritte - non è stato possibile l'integrale impegno nell'esercizio finanziario 1983 dei relativi stanziamenti ed al fine di evitare che, conseguentemente, parte delle somme iscritte come spese correnti vadano in economia, si rende necessario consentirne l'impegno anche nell'esercizio finanziario 1984.

A tanto provvede l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, la cui approvazione raccomando alla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Santalco per la sua pregevole relazione.

BONAZZI. Signor Presidente, propongo alla Commissione di rinviare la discussione del provvedimento in esame per consentire ad altri colleghi, che al momento non sono presenti per altri impegni parlamentari, di intervenire nel dibattito.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO